



RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE LUMIA)

Comunicata alla Presidenza il 7 novembre 2014

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale

d'iniziativa del senatore PALMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2014

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge: testo d’iniziativa del senatore Palma e testo proposto dalla Commissione	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, originariamente composto di un solo articolo, si propone di estendere il divieto di concessione dei benefici penitenziari anche ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. È noto, infatti, che nell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 sono previste talune fattispecie incriminatrici per la cui gravità è esplicitamente vietata la fruizione dei benefici in esecuzione della pena. Sebbene tra queste fattispecie sia compreso l'articolo 416-bis, che incrimina le associazioni criminali di tipo mafioso, nella norma citata non è stata mai introdotta la disposizione, di cui all'articolo 416-ter, che punisce lo scambio elettorale politico-mafioso. È noto altresì che le Camere hanno di recente provveduto a modificare la disciplina codicistica di tale delitto così da renderne effettiva la capacità di incriminazione. Pertanto, si rende opportuno addivenire a una celere approvazione del presente disegno di legge, anche in virtù dei frequenti rinvii che richiamano la portata normativa dell'articolo 4-bis

della legge n. 354 del 1975, da ultimo introdotti in numerosi provvedimenti normativi per far fronte al sovraffollamento carcerario. Ragioni di politica criminale e di intrinseca coerenza del sistema di esecuzione della pena inducono dunque all'intervento normativo in esame al quale è stata apportata una rilevante modifica in sede di esame in Commissione giustizia. È stato infatti approvato un ulteriore articolo che reca una modifica al codice di procedura penale, così da introdurre nell'elenco dei reati per i quali sono attribuite le competenze investigative all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente anche lo stesso articolo 416-ter. Essendo evidente anche la ragione giustificatrice di tale ulteriore norma, auspico che l'Assemblea voglia accordare la più ampia condivisione al disegno di legge in titolo, nel testo proposto dalla Commissione.

LUMIA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BISINELLA)

sul disegno di legge

21 ottobre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PALMA

Art. 1.

(Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale)

Identico

Art. 2.

(Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-maffioso)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis» è inserita la seguente: «, 416-ter».

